



Avviso Pubblico

PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA (P.T.E.S.) DELLA REGIONE CAMPANIA 2018-2020

(approvato con:

1. D.D. 997 del 31/07/2018 per Città Metropolitana e Province
2. D.D. 1015 del 01/08/2018 rettificato con DD.DD. 22 e 24 del 08/11/2018 per i Comuni
3. Decreto MIUR 849 del 10/12/2018)

- ANNUALITA' 2020 -



Art. 1 - Finalità della selezione

1. Il presente Avviso è finalizzato, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri fissati sia con il Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018, n. 47 e sia con le Delibere di Giunta Regionale n.259 del 02 maggio 2018 e n.743 del 13/11/2018, all'aggiornamento per l'annualità 2020 del PIANO TRIENNALE DI EDILIZIA SCOLASTICA 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA, (approvato con decreto MIUR n.615 del 12/09/2018 e poi rettificato con analogo decreto n.849 del 10/12/2018), di seguito denominato **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA**, per l'individuazione del fabbisogno regionale degli interventi necessari a garantire la fruizione sicura e attrattiva del patrimonio immobiliare scolastico di proprietà degli Enti locali.
Finalità dei predetti interventi è anche contrastare l'abbandono scolastico proprio attraverso il miglioramento degli standard di sicurezza e di qualità degli ambienti per l'apprendimento, in linea con quanto previsto dalla programmazione comunitaria, nazionale e regionale.
2. Il **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA** è utilizzato per la concessione di finanziamenti relativi all'edilizia scolastica di cui al Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018 (cd. Mutui BEI).
3. Il **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA** è utilizzato altresì per l'individuazione, previa verifica di coerenza e ammissibilità, degli interventi progettuali relativi all'edilizia scolastica, proposti dai Comuni, da finanziare con le risorse del POR Campania FESR 2014/2020, Asse 9 "Infrastrutture per il sistema di Istruzione Regionale", Priorità di investimento 10a "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per competenze e l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa", Obiettivo specifico 10.7 "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici", Azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici".
4. Il **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA** è utilizzabile per la concessione di finanziamenti relativi all'edilizia scolastica, diversi da quelli di cui ai punti precedenti, anche con riferimento a specifiche tipologie di intervento e/o specifiche categorie di lavori in ragione della coerenza con il finanziamento da assegnare.

Art. 2 – Oggetto dell'Avviso

1. Ai fini del presente Avviso, per edificio scolastico si intende un fabbricato o un insieme di fabbricati contigui o situati nelle immediate vicinanze, adibiti permanentemente ad uso scolastico.
2. In attuazione di quanto previsto dell'articolo 10 comma 19 dell'Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n.620 del 04/06/2018 (B.U.R.C. n.39 del 04/06/2018), possono essere collocate nell'elenco e nella graduatoria dell'aggiornamento annuale 2020 del PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA **solo ed esclusivamente le proposte progettuali inserite nella predetta pianificazione triennale già approvata con i Decreti Ministeriali di cui all'art. 1.**
3. Possono essere collocati nella graduatoria dell'aggiornamento 2020 del **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA** gli interventi di cui al comma 2, per i quali i bandi o avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori, non siano stati pubblicati antecedentemente alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; nel caso invece di contratti di lavori senza pubblicazione di bandi o di avvisi, possono essere collocati nella graduatoria dell'aggiornamento 2020 quegli interventi di cui al comma 2 per i quali gli Enti, alla data di pubblicazione del presente Avviso, non abbiano ancora inviato gli inviti a presentare le offerte.



4. L'aggiornamento delle proposte progettuali di intervento devono riguardare esclusivamente edifici di proprietà pubblica adibiti o da adibire ad istruzione scolastica statale, compresi i Centri Provinciali Istruzione Adulti (CPIA), nonché edifici pubblici destinati o da destinare a poli di infanzia, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
5. L'aggiornamento delle proposte progettuali di intervento devono riguardare edifici esistenti che risultano regolarmente censiti nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES), muniti quindi di relativo codice, alla data di presentazione della prima istanza dell'anno 2018, per l'inclusione nel PTES 2018/2020 della Regione Campania.
Si ricorda che, alla data di approvazione della Programmazione nazionale degli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 1 da parte del MIUR (art.2 co.2 del decreto interministeriale del 03/01/2018), l'edificio scolastico oggetto dell'intervento deve possedere il controllo SNAES VERDE (rispondenza e completezza dei dati minimi richiesti).
Per gli interventi di sostituzione edilizia o per quelli di nuova costruzione derivanti dalla necessità di dismettere una locazione onerosa deve essere utilizzato il codice dell'edificio esistente. Anche in questo caso è richiesto l'esito positivo del predetto controllo SNAES.
Per gli interventi di ampliamento deve essere indicato il codice edificio dell'immobile scolastico oggetto dell'ampliamento. Anche in questo caso è richiesto l'esito positivo del predetto controllo SNAES.
Per gli altri interventi di nuova costruzione e per quelli di completamento di strutture scolastiche totalmente inutilizzate di cui al successivo articolo 4 non è richiesto il preventivo censimento dell'immobile nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES).
6. Ai fini del censimento degli edifici scolastici nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES), si rinvia alle definizioni e alle modalità contenute nelle "Istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione del patrimonio di edilizia scolastica". (<http://www.ediliziascolastica.regione.campania.it>).

Art. 3 Soggetti beneficiari dell'Avviso

1. Possono presentare istanza per l'aggiornamento delle proposte progettuali del **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA** per l'annualità 2020:
 - a) la Città metropolitana di Napoli e le Province della Regione Campania, per gli interventi indicati negli allegati A e B del decreto dirigenziale n.997 del 31/07/2018 (B.U.R.C. n.50 del 13/08/2018)
 - b) i Comuni Campani, per gli interventi indicati negli allegati A e B del decreto dirigenziale n.1015 del 01/08/2018 (B.U.R.C. n.50 del 13/08/2018), rettificato con decreti n.22 e n.24 del 08/11/2018 (B.U.R.C. n. 82 del 12/11/2018)
2. Per le finalità di cui al comma precedente si precisa che:
 - a) l'Allegato A ai decreti dirigenziali sopra indicati contiene l'elenco delle istanze ammissibili e finanziabili per l'annualità 2018,
 - b) l'Allegato B ai decreti dirigenziali sopra indicati contiene l'elenco delle istanze ammissibili ma non finanziabili per l'annualità 2018, visto il ricorrere delle condizioni di cui al successivo articolo 5 comma 2.
 - c) Tali elenchi sono stati approvati con decreto MIUR n. 615 del 12/09/2018, rettificato con decreto MIUR n. 849 del 10/12/2018-rettifica programmazione unica nazionale 2018 2020 in materie di edilizia scolastica-.
3. Il soggetto legittimato a presentare istanza di aggiornamento è l'Ente locale titolare delle competenze di cui all'articolo 3 della legge 11/01/1996, n.23, previo accordo, qualora occorra, con l'Ente proprietario.
4. Nel caso di edifici ospitanti cicli di istruzione riconducibili, in attuazione della predetta legge 11/01/1996, n.23, alle competenze di soggetti diversi, l'istanza di aggiornamento della



proposta progettuale è presentata dall'Ente locale formalmente individuato con specifico accordo sottoscritto da tutti gli Enti coinvolti.

Art. 4 – Tipologie di interventi ammissibili

1. Ai sensi dell'articolo 10 comma 19 dell'Avviso pubblico approvato con decreto dirigenziale n.620 del 04/06/2018 (B.U.R.C. n.39 del 04/06/2018), nel corso della presente procedura di aggiornamento l'Ente può, fermo restando lo/gli edificio/i scolastico/i oggetto dell'istanza originaria, introdurre le seguenti modifiche:
 - a) tipologia dell'intervento,
 - b) costo totale dell'intervento,
 - c) livello progettuale dell'intervento,
 - d) quota degli eventuali co-finanziamenti,
 - e) integrare/modificare il punteggio già acquisito nel corso della procedura valutativa;
2. Gli interventi ammissibili devono rientrare in una delle categorie di cui all'art. 3 del citato decreto interministeriale del 3 gennaio 2018 n.47 e di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.259 del 2 maggio 2018.
3. Sono ammesse proposte progettuali che prevedono:
 - a) interventi adeguamento sismico, nuova costruzione in sostituzione di edifici scolastici esistenti, e miglioramento sismico; nel dettaglio:
 - a.1) interventi di sostituzione edilizia, con demolizione e ricostruzione in situ di edifici scolastici esistenti, privi di vincolo di interesse culturale (ai sensi del vigente decreto legislativo 22/01/204 n.42), nel caso in cui l'intervento di adeguamento sismico non sia conveniente dal punto di vista tecnico e/o economico;
 - a.2) interventi di sostituzione edilizia, per delocalizzazione in altro sito, di edifici scolastici esistenti da demolire, privi di vincolo di interesse culturale (ai sensi del vigente decreto legislativo 22/01/204 n. 42), posizionati in zone a rischio idrogeologico molto elevato (R4) ed elevato (R3);
 - a.3) interventi di sostituzione edilizia, per delocalizzazione in altro sito, di edifici scolastici esistenti, con vincolo di interesse culturale ai sensi del vigente decreto legislativo 22/01/204 n. 42), posizionati in zone a rischio idrogeologico molto elevato (R4) ed elevato (R3);
 - a.4) interventi di sostituzione edilizia, con costruzione in altro sito di proprietà pubblica, di edifici scolastici esistenti qualora l'intervento di adeguamento sismico non sia conveniente dal punto di vista tecnico e/o economico, e non sia possibile realizzare sulla stessa area un nuovo edificio conforme ai criteri minimi di quanto previsto al successivo comma 7, in tal caso l'edificio esistente deve essere demolito o destinato ad uso diverso, compatibile con gli esiti certificati dalla valutazione della sicurezza;
 - a.5) interventi di adeguamento sismico, come definito dalle vigenti norme tecniche, riguardanti edifici di proprietà pubblica destinati o da destinare ad uso scolastico;
 - a.6) interventi di miglioramento sismico, come definito dalle vigenti norme tecniche, riguardanti edifici di proprietà pubblica destinati o da destinare ad uso scolastico, nel caso in cui l'edificio non sia adeguabile in ragione dell'insistenza di vincolo di interesse culturale così come previsto dal vigente decreto legislativo 22/01/204 n. 42;
 - b) completamento di strutture scolastiche, o di porzioni di esse, inutilizzate, non ubicate in zone a rischio idrogeologico molto elevato (R4) ed elevato (R3), i cui lavori sono iniziati ma mai terminati per carenza di fondi (cd. opere incompiute);
 - c) nuove costruzioni su aree di proprietà dell'Ente, necessarie a soddisfare specifiche esigenze scolastiche derivanti anche dalla necessità di dismettere una locazione onerosa;

- d) ampliamenti di edifici scolastici esistenti ubicati sulla medesima area, necessarie a soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
 - e) interventi necessari all'abbattimento delle barriere architettoniche, al raggiungimento delle condizioni di sicurezza, di igiene, di salubrità degli ambienti e all'adeguamento a norma degli impianti tecnologici esistenti;
 - f) interventi necessari a garantire il rispetto della vigente normativa antincendio;
4. Gli interventi di cui alle lettere e) ed f) del precedente comma sono ammessi solo se relativi ad edifici scolastici in adeguate e accertate condizioni di sicurezza strutturale e sismica, così come precisato nel successivo art. 5 comma 4.
5. Sono ammesse esclusivamente proposte progettuali, finalizzate a raggiungere la piena agibilità e funzionalità dell'edificio ai sensi della normativa vigente. Nel caso di interventi su edifici esistenti diversi dalla sostituzione edilizia, in sede di eventuale ammissione a finanziamento, sarà necessario dimostrare preliminarmente l'esistenza degli atti che concorrono all'agibilità e che, in quanto non direttamente connessi alla realizzazione dell'intervento, l'Ente ritiene di non acquisire.
6. Sono ammessi tutti gli altri interventi, sostanzialmente riconducibili alla tipologia dell'efficientamento energetico e a quella del miglioramento dell'attrattività delle scuole diversi da quelli di cui al punto 2, purché l'edificio scolastico sia agibile e sia in adeguate e accertate condizioni di sicurezza strutturale e sismica, così come precisato nel successivo articolo 5 comma 4.
7. Le proposte progettuali che prevedono la ristrutturazione edilizia di edifici scolastici esistenti (art.3 co.1 lett.d d.P.R. 380/01) o interventi di nuova costruzione (art.3 co.1 lett.e d.P.R. 380/01) devono rispettare gli obblighi sanciti dal decreto ministeriale 11/10/2017 (G.U. n.259 del 06/11/2017) e dal decreto legislativo 28 del 03/03/2011 (G.U. n.71 del 28/03/2011). Per la costruzione di nuovi edifici scolastici, si ricorda che, a far data dal 31 dicembre 2018, essi devono essere a energia quasi zero (N-ZEB), in attuazione dell'art.4-bis co.1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192.
8. Per tutti gli interventi progettati è possibile riferirsi agli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica previsti dal Decreto Ministeriale del 18.12.1975 e dal Decreto Interministeriale dell'11.04.2013 "Adozione delle linee guida contenenti indirizzi progettuali di riferimento per la costruzione di nuove scuole" (http://www.indire.it/wp-content/uploads/2018/01/cs110413_all1.pdf) o da altre norme di buona tecnica, di cui bisogna fare espressa menzione nella relazione generale di progetto.

Art. 5 – Tipologie di interventi non ammissibili

1. Non sono candidabili per l'aggiornamento 2020 del **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA** gli interventi per i quali si presenta anche una sola delle seguenti condizioni:
- a) per i quali i bandi o avvisi, con cui si indice la procedura di scelta del contraente per l'esecuzione dei lavori, siano stati pubblicati antecedentemente alla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania; nel caso invece di contratti di lavori senza pubblicazione di bandi o di avvisi, gli interventi per i quali, alla data di pubblicazione del presente Avviso, siano stati già trasmessi gli inviti a presentare le offerte;
 - b) relativi ad edifici non di completa ed esaustiva proprietà pubblica;
 - c) relativi a edifici di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica non statale, fatta salva l'ipotesi di realizzazione di poli di infanzia ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;
 - d) relativi ad edifici destinati, o da destinare, ad ospitare istituzioni scolastiche statali per un tempo inferiore a 10 anni;
 - e) relativi a edifici ospitanti o destinati ad ospitare istituzioni scolastiche statali che, a seguito di provvedimento di dimensionamento, siano adibiti ad uso diverso o siano inutilizzati;

- f) relativi ad edifici non in possesso del requisito ARES di cui al precedente articolo 2 comma 6;
 - g) riferiti a più edifici scolastici;
 - h) non coerenti con le finalità di cui al presente Avviso o non appartenenti ad una delle tipologie di cui all'articolo 4;
 - i) per i quali non è stata redatta e approvata la verifica di vulnerabilità dell'edificio esistente, fatta eccezione per quanto disciplinato nell'articolo 12 comma 3;
 - j) non finalizzati a raggiungere la piena agibilità e funzionalità dell'edificio ai sensi della normativa vigente;
 - k) relativi a qualunque tipologia di lavori da eseguire su edifici scolastici esistenti ubicati in zone a rischio idrogeologico molto elevato (R4) ed elevato (R3), per i quali è possibile procedere solo alla sostituzione edilizia di cui alle lettere a2) e a.3) del precedente articolo 4;
 - l) relativi ad edifici ad uso promiscuo con un volume destinato allo svolgimento di altre attività anche non pubbliche maggiore del 25% del volume totale del manufatto;
 - m) relativi agli edifici ad uso promiscuo di cui alla precedente lettera l, che prevedono l'esecuzione di lavori relativi alle parti dell'edificio non destinate allo svolgimento di attività scolastiche, fatta eccezione per quelli di rilevanza strutturale e delle opere di finitura strettamente connesse;
 - n) che prevedono opere di sistemazione delle aree esterne e/o arredo urbano, di aree pertinenziali scolastiche, di valore complessivo superiore al 15% dell'importo totale dei lavori a farsi;
 - o) già destinatari di altri finanziamenti comunitari, statali e regionali, con la sola eccezione di eventuali cofinanziamenti fino a concorrenza del costo complessivo;
 - p) che prevedono la manomissione o distruzione anche parziale di opere o lavori già eseguiti con altri finanziamenti comunitari, statali e regionali per i quali sussista un vincolo di destinazione alla data di presentazione dell'istanza;
 - q) che riguardano edifici diversi da quelli oggetto della proposta progettuale inserita nel PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA, già approvato con i Decreti Ministeriali di cui all'articolo 1.
2. Non sono candidabili per l'aggiornamento 2020 del PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA, e conseguenzialmente non sono ammissibili a finanziamento per la stessa annualità 2020, gli interventi relativi ad edifici esistenti, dotati di progettazione per i quali la verifica di vulnerabilità, qualora necessaria, sia stata svolta in maniera speditiva e non secondo quanto previsto al successivo articolo 12.
3. Per le finalità di cui al presente Avviso, l'edificio scolastico è da considerare in adeguate e accertate condizioni di sicurezza strutturale e sismica, qualora:
- a) sia dotato del certificato di collaudo relativo all'intero organismo strutturale progettato secondo le NTC 2008;
 - b) sia dotato del certificato di collaudo relativo all'intero organismo strutturale progettato secondo le norme antecedenti alle NTC 2008, implementato – se del caso - con gli esiti positivi della verifica di vulnerabilità redatta con le modalità di cui al successivo articolo 12 e secondo le norme tecniche sulle costruzioni approvate con l'OPCM 20/03/2003 n. 3274 o successive;
 - c) sia dotato della verifica di vulnerabilità con esito positivo, redatta con le modalità di cui al successivo articolo 12 e secondo le norme tecniche sulle costruzioni approvate con l'OPCM 20/03/2003 n. 3274 o successive.

Art. 6 - Modalità di partecipazione e documentazione da presentare

1. Ciascun Ente di cui all'articolo 3 può presentare un'istanza di aggiornamento per ciascuna delle proposte progettuali di intervento di cui all'articolo 2, comma 2.
2. Ciascun Ente può presentare istanza di aggiornamento per:



- a) la conferma dell'intervento già inserito nel PTES 2018 2020 (allegato A) della Regione Campania;
- b) la modifica dell'intervento già inserito nel PTES 2018/2020 (allegati A e B) della Regione Campania, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4 comma 1;
3. Qualora l'Ente non presenti istanza di aggiornamento per uno o più interventi già inseriti nel PTES 2018 2020 (allegati A e B) della Regione Campania le relative proposte progettuali sono escluse dalla nuova pianificazione regionale per l'annualità 2020.
4. Nel caso di un edificio scolastico articolato funzionalmente in più corpi di fabbrica situati nelle immediate vicinanze, qualora esistano o siano da realizzare alcuni manufatti strutturalmente indipendenti in cui sono allocati o si prevedono di allocare esclusivamente le attività finalizzate al miglioramento dell'attrattività della scuola (palestra, mensa, auditorium, uffici amministrativi, servizi accessori...), l'Ente è tenuto a presentare per i predetti manufatti una richiesta di aggiornamento autonoma, confermando la separazione dall'eventuale ulteriore istanza avente ad oggetto gli edifici esistenti o a farsi destinati allo svolgimento delle attività prettamente didattiche (aulari, laboratori, biblioteca, ecc).
5. Nel caso di cui al precedente comma, qualora l'Ente abbia presentato solo una istanza relativa a tutti i manufatti destinati ad attività finalizzate al miglioramento dell'attrattività della scuola, la medesima Amministrazione deve dimostrare che gli edifici destinati allo svolgimento delle attività prettamente didattiche siano agibili e in adeguate e accertate condizioni di sicurezza strutturale e sismica, così come precisato al precedente articolo 5 comma 4.
6. Gli Enti di cui all'articolo 3 devono presentare le proprie istanze di **aggiornamento entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 10/09/2020:**
7. inviandole alla Giunta regionale della Campania – Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche giovanili (50.11) – Unità Operativa Dirigenziale “Edilizia Scolastica” (50.11.09), utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Regione, secondo le seguenti modalità:
- a) esclusivamente con consegna a mano sia della documentazione amministrativa di cui al presente articolo e sia del fascicolo di progetto di cui al successivo articolo 12, riportata tassativamente su supporto informatico (CD o DVD non riscrivibili), con relativa nota di accompagnamento, per gli interventi inseriti:
- nell'Allegato A al D.D. 997/2018 e al D.D. 1015/2018, come successivamente modificato dai DD.DD. n.22 e n.24 del 2018, che intendono confermare o modificare la proposta progettuale, ai sensi del precedente comma 2 lettere a e b.;
 - nell'Allegato B che intendono modificare la proposta progettuale, ai sensi del precedente comma 2 lettera b, acquisendo il requisito previsto dall'Avviso per l'inclusione nella graduatoria delle istanze ammissibili a finanziamento per l'annualità 2020 di cui al precedente articolo 5 comma 2.
- Ciascun supporto digitale deve contenere due cartelle:
- nella prima sono archiviati i file della documentazione amministrativa, firmati digitalmente oppure firmati in originale e poi scansati in formato pdf,
 - nella seconda sono archiviati i file pdf del progetto, firmati digitalmente dai progettisti.
8. L'oggetto della nota di accompagnamento di cui al punto precedente deve inequivocabilmente identificare il presente Avviso pubblico: **“Avviso Pubblico per l'aggiornamento annuale 2020 del PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA”**. Alla nota di accompagnamento, va allegato in formato cartaceo la modulistica di conferma e/o modifica e la relativa scheda punteggio.
9. La consegna a mano dell'istanza, completa della necessaria documentazione allegata, avviene presso gli uffici regionali della **U.O.D.09 in Napoli, Centro Direzionale, Isola A6, box piano terra e/o al V piano, stanze 4 e 5.**



10. L'istanza è firmata dal legale rappresentante dell'Ente o da un soggetto dallo stesso appositamente delegato.
11. All'istanza sono allegate le dichiarazioni rese congiuntamente dal Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento (R.U.P.) ex art.31 del vigente Codice dei Contratti Pubblici e dal Dirigente/Funziionario competente, titolare del potere decisionale e di spesa.
12. Le predette dichiarazioni sono rese ai sensi e per gli effetti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, utilizzando la modulistica messa a disposizione dalla Regione Campania.
13. All'istanza è sempre allegata la seguente documentazione:
 - a) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell'Ente richiedente;
 - b) copia dell'atto di delega, nel caso di istanza sottoscritta da soggetto diverso da legale rappresentante dell'Ente;
 - c) copia del documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto delegato alla presentazione dell'istanza dal legale rappresentante dell'Ente richiedente;
 - d) copia dei documenti di riconoscimento dei soggetti che rendono le dichiarazioni di cui al comma 8;
 - e) nel caso di ricorso al cofinanziamento del Conto Termico di cui al decreto ministeriale 16/02/2016: FAC SIMILE generato dal portale GSE (Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.) per l'accesso agli incentivi in cui viene indicata la stima del contributo in Conto Termico sui singoli progetti, simulata in fase preliminare prima della presentazione della richiesta di finanziamento (https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/). Per informazioni è possibile inviare una mail a: supportopa@gse.it.
14. I modelli utili alla predisposizione delle istanze saranno resi disponibili agli Enti locali a cura della U.O.D. "Edilizia Scolastica", previa approvazione con specifico decreto dirigenziale.

Art. 7 – Cause di esclusione

1. Sono escluse automaticamente della nuova graduatoria del **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA** le istanze di aggiornamento:
 - a) relative ad interventi non compresi nel **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA**, già approvato con i Decreti Ministeriali di cui all'articolo 1;
 - b) relative ad interventi riguardanti edifici scolastici diversi da quelli oggetto delle proposte progettuali inserite nel **PTES 2018-2020 della REGIONE CAMPANIA**, già approvato con i Decreti Ministeriali di cui all'articolo 1;
 - c) per i quali non è stata redatta e approvata la verifica di vulnerabilità dell'edificio esistente, fatta eccezione per quanto disciplinato nell'articolo 12 comma 3;
 - d) relative ad interventi non compresi tra quelli di cui all'articolo 4 dell'Avviso;
 - e) presentate da Soggetti diversi da quelli individuati all'articolo 3 dell'Avviso;
 - f) presentate con modalità difformi da quelle previste all'articolo 6 dell'Avviso;
 - g) presentate oltre il termine previsto all'articolo 6 dell'Avviso;
 - h) relative a due proposte progettuali riferite al medesimo edificio scolastico, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 comma 2 dell'Avviso;
 - i) relative ad interventi di cui all'articolo 5 comma 1 dell'Avviso;
 - j) relative ad edifici che non rispettano le condizioni indicate all'articolo 2 comma 5 dell'Avviso riguardanti il censimento degli edifici scolastici in ARES Campania.
 - k) già oggetto di finanziamento nelle annualità precedenti.
2. Le istanze di aggiornamento sono escluse dalla nuova graduatoria del **PTES 2018-2020 , annualità 2020 della REGIONE CAMPANIA**, qualora l'Ente non trasmetta le eventuali integrazioni richieste entro il termine perentorio fissato dalla Regione Campania.



3. Sono esclusi dalla nuova graduatoria del PTES 2018-2020, annualità 2020 della REGIONE CAMPANIA, gli interventi per i quali l'Ente non presenta istanza di aggiornamento (conferma o modifica), come indicato al precedente articolo 6 comma 3.
4. Sono esclusi dalla nuova graduatoria del PTES 2018-2020, annualità 2020 della REGIONE CAMPANIA, gli interventi per i quali l'Ente non presenta, in allegato all'istanza, il fascicolo di progetto di cui all'articolo 12.

Art. 8 – Spese ammissibili e non ammissibili

1. Sono ammissibili le spese esposte nel quadro economico di progetto dell'intervento, laddove coerenti con il vigente Codice dei Contratti Pubblici, con il vigente Manuale del POR Campania FESR 2014-2020 e con le ulteriori previsioni normative applicabili. Uno dei principali riferimenti normativi per le spese ammissibili è il D.P.R. 196 del 3 ottobre 2008, in base all'art. 65 del Regolamento UE 1303/2013
2. Per quanto in appresso si precisa che il totale delle spese tecniche è ottenuto sommando le seguenti voci di costo del quadro economico di progetto:
 - spese per rilievi, accertamenti e indagini propedeutici alla progettazione;
 - spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della sicurezza, alla direzione lavori, a conferenze dei servizi, assistenza alla direzione lavori, assicurazione dipendenti. Tali spese devono essere calcolate, ove ad esso riconducibili, secondo il D.M. 17 Giugno 2016 al fine dell'individuazione della procedura di scelta del contraente;
 - accantonamenti per incentivo al personale dipendente per funzioni tecniche;
 - spese per attività di consulenza o supporto;
 - spese per commissioni giudicatrici;
 - spese per pubblicità e/o per opere artistiche;
 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, per collaudo tecnico-amministrativo, per collaudo strutturale ed altri collaudi specialistici. Tali spese devono essere calcolate, ove ad esso riconducibili, secondo il D.M. 17 Giugno 2016 al fine dell'individuazione della procedura di scelta del contraente;
3. Per quanto non sopra specificato si rinvia al vigente Manuale del POR Campania FESR 2014-2020.
4. In via indicativa e non esaustiva, si precisa che **non sono** ammissibili le spese:
 - a) non indicate nel quadro economico di progetto rimodulato a seguito della conclusione delle procedure di gara;
 - b) non coerenti con il vigente Codice dei Contratti Pubblici;
 - c) non ammissibili ai sensi del vigente POR Campania FESR 2014-2020 e del Regolamento (UE) n.1303/13;
 - d) non coerenti con le ulteriori normative applicabili;
 - e) derivanti da modifiche, in corso di esecuzione, dei contratti di appalto, sia di servizi che di lavori, di qualsiasi natura, comunque denominate e da qualsiasi causa determinate, fatta eccezione per le somme di cui alla voce "imprevisti" utilizzabili esclusivamente nelle ipotesi previste dal vigente Codice dei Contratti Pubblici;
 - f) di demolizione di edifici esistenti di cui all'articolo 4 comma 3 lett. a.4) del presente Avviso;
 - g) per acquisizione di aree o immobili nel caso di cui all'articolo 4 comma 3 lett. a.4) del presente Avviso;
 - h) per imprevisti eccedenti la quota del 5% calcolato sul totale dei lavori a base d'asta al netto dell'I.V.A. e delle altre imposte, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
 - i) tecniche, di cui al comma 2, che eccedono l'aliquota del 12% calcolata sul totale dei lavori a base d'asta al netto dell'I.V.A. e delle altre imposte, a cui va sommato il valore delle espropriazioni, ove previste. Gli eventuali costi eccedenti il predetto limite ammissibile sono sostenute dal Soggetto beneficiario;



- j) per ammende, penali e controversie legali, nonché maggiori oneri derivanti dalla risoluzione di controversie sorte con l'impresa appaltatrice, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti;
 - k) di funzionamento in generale;
 - l) per acquisti di attrezzature, dotazioni strumentali, mobili e arredi;
 - m) per materiale didattico di consumo e supporti digitali;
 - n) per traslochi e comunque inerenti allo sgombero degli edifici scolastici oggetto di intervento e alla sistemazione temporanea dell'utenza scolastica per l'intero periodo dei lavori;
 - o) per cui non vi sia la dimostrazione inequivocabile dell'avvenuto pagamento, secondo le norme vigenti.
5. Fino alla chiusura degli interventi, la Regione Campania si riserva il giudizio di ammissibilità delle spese sostenute dai soggetti beneficiari, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.
 6. L'importo dei lavori relativi agli interventi da realizzare deve essere calcolato con riferimento al vigente "Prezzario regionale dei lavori pubblici della Regione Campania".
 7. Eventuali varianti dei contratti di appalto in corso di validità sono ammesse esclusivamente qualora ricorrano i motivi espressamente individuati dal vigente Codice dei Contratti Pubblici. Gli eventuali costi supplementari sono ammessi nell'ipotesi prevista dal comma 3 lettera e.
 8. Tutte le economie derivanti dalla conclusione di tutte le procedure di gara, sia per lavori che per servizi, sono immediatamente accantonate nella voce "Economie" del quadro economico dell'intervento rimodulato e non sono da intendersi nella disponibilità del Soggetto beneficiario.
 9. Tutte le economie derivanti dalle altre voci componenti il quadro economico dell'intervento non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle per cui sono state previste.
 10. Tutte le economie di cui ai precedenti commi sono accertate in sede di monitoraggio e sono destinate prioritariamente agli interventi presenti nel **PTES 2018-2020 della Regione Campania**.

Art. 9 - Dotazione finanziaria

1. Al finanziamento del **Piano annuale 2020 del PTES 2018-2020 della Regione Campania** sono destinate le economie delle risorse di cui al Decreto Interministeriale del 3 gennaio 2018 n.87, ripartite secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n.743 del 13/11/2018 (B.U.R.C. n.83 del 13/11/2018) e le risorse di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 95 del 25/02/2020.
2. La dotazione finanziaria è a valere sulle risorse di cui all'art. 10 del decreto legge n. 104 del 2013 che consentiranno alla Regione Campania l'accensione di mutui di durata pluriennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato.
3. Le risorse di cui ai commi precedenti sono ripartite nel seguente modo:
 - a. Città Metropolitana di Napoli ed Amministrazioni provinciali: 25%
 - b. Amministrazione comunali: 75%
4. Al fine di consentire un ottimale utilizzo delle risorse e di non lasciare interventi parzialmente finanziati, possono essere attuate delle compensazioni fra le predette classi di riparto, con priorità a favore della proposta progettuale candidata dalla Città metropolitana o dalle Province.
5. Al finanziamento delle proposte progettuali, presentate dai Comuni e incluse nel **PTES 2018-2020 della Regione Campania**, sono destinate, previa verifica di coerenza e ammissibilità, le risorse disponibili del POR Campania FESR 2014/2020, Asse 9 "Infrastrutture per il sistema di Istruzione Regionale", Priorità di investimento 10a "Investire nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per competenze e

l'apprendimento permanente, sviluppando l'infrastruttura scolastica e formativa", Obiettivo specifico 10.7 "Aumento della propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi e miglioramento della sicurezza e della fruibilità degli ambienti scolastici", Azione 10.7.1 "Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici".

6. Al finanziamento delle proposte progettuali, presentate dagli Enti e incluse nel **PTES 2018-2020 della Regione Campania**, sono destinabili le risorse rese disponibili successivamente da altri fondi dedicati, in attuazione dell'articolo 1 comma 4.
7. Le proposte progettuali sono finanziate in base alla graduatoria e al punteggio di merito riportato in fase di valutazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili annualmente.
8. Il numero massimo di proposte progettuali finanziabili annualmente, presentate dai Comuni ed inserite nella graduatoria delle istanze ammissibili e candidabili al finanziamento per l'annualità 2020, è indicato nella seguente tabella

Classe demografica dei Comuni	Numero istanze finanziabili
PR ≤50.000 ab	1
PR >50.000 ab	2

in accordo con quanto previsto nella delibera di Giunta regionale n.743 del 13/11/2018.

9. In merito agli aggiornamenti delle proposte progettuali presentate dalla Città metropolitana e delle Province campane, per l'annualità 2020 è da ammettere a finanziamento almeno un intervento per ogni singolo Ente, **nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto dell'ordine di graduatoria e del punteggio di merito riportato.**
10. Il finanziamento non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali, o regionali, per le stesse spese ammissibili.
11. È ammesso il cofinanziamento con risorse diverse da quelle erogate dal MIUR e Regione, tra cui quelle previste dal decreto ministeriale 16/02/2016 (Decreto Conto Termico) per gli interventi di efficientamento energetico.

Art. 10 - Procedura di selezione

1. La selezione degli interventi ammissibili a finanziamento per l'annualità 2020 a valere sul presente Avviso avviene attraverso procedura valutativa "a graduatoria".
2. Le istanze di aggiornamento inviate sono registrate in base all'ordine cronologico di presentazione.
3. L'Unità Operativa Dirigenziale "Edilizia Scolastica" della Direzione Generale per l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania (di seguito U.O.D. 09) procede ad una prima verifica (fase pre-istruttoria) sulla rispondenza delle istanze ai requisiti di cui agli articoli 6 e 7 in termini di regolarità formale, completezza documentale della domanda e rispetto dei termini e della modalità di presentazione dell'istanza.
4. Sono considerate irricevibili, quindi escluse dalla successiva fase valutativa, le istanze di cui all'articolo 7.
5. La U.O.D. 09 compila l'elenco delle istanze ricevute, suddividendole in due categorie sulla scorta di quanto trasmesso dagli Enti:
 - a) istanze ammissibili e candidabili al finanziamento per l'annualità 2020, costituita da tutte le proposte di aggiornamento ricevute per le quali è stata redatta e approvata la verifica di vulnerabilità dell'edificio esistente, fatta eccezione per quanto disciplinato nell'articolo 12 comma 3;
 - b) istanze non ammissibili e non candidabili al finanziamento per l'annualità 2020, per le quali non è stata redatta e approvata la verifica di vulnerabilità dell'edificio esistente,

- fatta eccezione per quanto disciplinato nell'articolo 12 comma 3 o la stessa sia stata fatta in maniera speditiva;
6. Nella fase successiva la U.O.D. 09 procede alla valutazione delle istanze (fase istruttoria) di cui al precedente comma 5 lettera a), attribuendo a ciascuna di esse i punteggi derivanti dai criteri delineati e indicati nella "Scheda di valutazione" redatta dalla medesima U.O.D e allegata al presente Avviso.
 7. La formazione della graduatoria delle istanze di cui al precedente comma avviene in base ai punteggi assegnati e, a parità di punteggio, è rispettato l'ordine prioritario individuato nel decreto interministeriale e, qualora necessario, l'ordine cronologico di arrivo delle istanze.
 8. La predetta graduatoria delle istanze ammissibili e finanziabili per l'annualità 2020 è approvata con specifico provvedimento dirigenziale poi pubblicato sul BURC, nonché sul sito WEB istituzionale della Regione Campania.
 9. Il **PTES 2018-2020 della Regione Campania**, aggiornamento 2020 è poi trasmesso al M.I. per il seguito di competenza.
 10. Nel caso di dichiarazioni rese non corrispondenti a quanto rinvenibile e annotato negli atti tecnico-amministrativi trasmessi, si applica quanto previsto agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 11. L'inserimento nel **PTES 2018-2020 della Regione Campania** non dà diritto al finanziamento richiesto.
 12. La procedura di aggiornamento annuale è avviata con la pubblicazione di uno specifico Avviso pubblico.
 13. Nel corso di tale procedura, l'Ente non può modificare l'oggetto della proposta progettuale originaria, ma ne può aggiornare il livello progettuale, il relativo importo richiesto e la quota dell'eventuale co-finanziamento proposto. Sulla base delle integrazioni pervenute sono aggiornati i punteggi attribuiti.

Art. 11 – Contributo massimo concedibile

1. Per le finalità di cui al presente articolo, la denominazione degli interventi progettati deve essere ricondotta a quanto indicato nell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
2. L'entità del contributo massimo, comprensivo di tutte le somme a disposizione e dell'IVA, calcolato sulla base del quadro economico dell'ultima fase progettuale approvata è fissato come in appresso.
3. Per le proposte progettuali riconducibili alla tipologia "nuove costruzioni" (art.3 co.1 lett.e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e nel caso di sostituzione edilizia, a cui sono associate attività di demolizione dell'immobile esistente, l'entità massima del contributo concedibile è fissato nel limite unitario di 1.500 €/mq.
4. Per le proposte progettuali riconducibili alla tipologia "nuove costruzioni" (art.3 co.1 lett.e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) e nel caso di sostituzione edilizia, a cui non sono associate attività di demolizione dell'immobile esistente, l'entità massima del contributo concedibile è fissato nel limite unitario di 1.400 €/mq.
5. Per le proposte progettuali riconducibili alla tipologia "ristrutturazione edilizia" (art.3 co.1 lett.d D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), fatta eccezione per le sostituzioni edilizie, l'entità massima del contributo concedibile è fissato nel limite unitario di 1.000 €/mq.
6. Per le proposte progettuali riconducibili alla tipologia "restauro e risanamento conservativo" (art.3 co.1 lett.e D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), l'entità massima del contributo concedibile è fissato nel limite unitario di 800 €/mq.
7. Per le proposte progettuali riconducibili alla tipologia "manutenzione straordinaria" (art.3 co.1 lett.b D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), l'entità massima del contributo concedibile è fissato nel limite unitario di 400 €/mq.
8. Per le proposte progettuali relative ad edifici soggetti a tutela ai sensi della Parte II del vigente decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, non è fissato un valore limite unitario.

9. Per il calcolo dell'entità massima del contributo concedibile, di cui al presente articolo, il valore limite unitario di cui ai commi precedenti è moltiplicato per la superficie totale, espressa in mq, degli impalcati strutturali che delimitano volumi utilizzati o da utilizzare per lo svolgimento di attività scolastiche o da attività ad essa funzionali (S_u). Le rimanenti superfici strutturali delimitanti volumi tecnici possono essere conteggiate con un'aliquota del 25% (S_t). Con riferimento alle superfici delle falde del tetto delimitanti i volumi sottotetto praticabili, si evidenzia che esse sono conteggiabili (misurate in proiezione orizzontale) con l'aliquota del 25% solo con riferimento alla porzione di sottotetto con una altezza interna non minore di 1,80 m. La restante porzione di sottotetto non concorre al computo della superficie convenzionale.
10. Per le proposte progettuali riconducibili alla tipologia "ristrutturazione edilizia" (art.3 co.1 lett.d D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), la predetta superficie d'intervento S_u deve risultare non superiore alla superficie calcolata con il dimensionamento (S_d) di cui al successivo articolo 12. In caso contrario il contributo massimo concedibile è commisurato alla S_d , incrementata dell'eventuale aliquota S_t . L'Ente deve verificare comunque che la proposta progettuale rispetti quanto previsto al precedente articolo 5 comma 1 lettera l), con le limitazioni di cui alla successiva lettera m).
11. Nel caso di proposte progettuali relative ad immobili adibiti a palestre, i valori limiti unitari sono invece i seguenti:
 - a. per le tipologie di cui ai precedenti commi 3 e 4, il valore limite unitario è pari a 250 €/mc;
 - b. per la tipologia di cui al precedente comma 5, il valore limite unitario è pari a 160 €/mc;
 - c. per la tipologia di cui al precedente comma 6, il valore limite unitario è pari a 130 €/mc;
 - d. per la tipologia di cui al precedente comma 7, il valore limite unitario è pari a 80 €/mc.
12. Per il calcolo dell'entità massima del contributo concedibile, nel caso di interventi sulle palestre, il valore limite unitario di cui ai commi precedenti è moltiplicato per il volume, espresso in mc, calcolato come superficie utile per altezza interna.
13. Nel caso di interventi a farsi sulle isole, i predetti valori limite unitario sono incrementati del 35%.
14. I costi progettuali eccedenti il contributo massimo concedibile sono a carico del soggetto beneficiario.
15. Il contributo è concesso a copertura delle spese ammissibili e può eventualmente essere integrato, costituendone la quota di cofinanziamento, con risorse aggiuntive a carico dell'ente proponente compresi eventuali agevolazioni ottenute con il conto termico (GSE - Decreto MISE 16/02/2016 e ss.mm.ii.), o con il ricorso all'istituto del credito sportivo (www.creditosportivo.it).
16. L'Ente beneficiario, ove concorra al finanziamento dell'intervento attraverso un cofinanziamento, nel caso di assegnazione del contributo, assume l'impegno contabile delle somme di cui il medesimo deve farsi carico, pena la revoca del finanziamento.

Art. 12 - Documentazione progettuale

1. Al momento della presentazione dell'istanza, l'Ente aggiorna il fascicolo di progetto composto dai seguenti elaborati:
 - a) provvedimento amministrativo con cui è individuato il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) dell'intervento proposto;
 - b) documentazione amministrativa relativa all'individuazione del Dirigente competente;
 - c) programma triennale dei lavori pubblici vigente, riportante l'intervento candidato;
 - d) provvedimento amministrativo di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici vigente;
 - e) certificato di destinazione urbanistica relativo alla/e particella/e interessata/e, con dettagliata indicazione della situazione vincolistica di tale area; (il certificato dovrà essere allegato alla specifica e dettagliata relazione del R.U.P in merito alla conformità

- dell'intervento proposto rispetto alla strumentazione di pianificazione locale e sovraordinata).
- f) relazione del R.U.P. riportante la dettagliata indicazione di tutti i pareri, nulla-osta, autorizzazioni necessari e propedeutici all'esecuzione dei lavori progettati;
 - g) pareri, nulla-osta, autorizzazioni necessari e propedeutici all'esecuzione dei lavori progettati (*se acquisiti*);
 - h) dichiarazione del Dirigente scolastico competente relativa al numero di utenti (alunni, docenti, personale) ospitati nell'ultimo triennio e che trattasi di edificio a servizio di più Comuni. La dichiarazione, ai fini dell'attribuzione del punteggio P_{2.8} di cui alla scheda di valutazione allegata, indicherà i comuni serviti e preciserà che in detti comuni mancano edifici scolastici ospitanti i livelli di istruzione oggetto di intervento.
 - i) relazione, firmata dai dirigenti competenti, relativa all'inquadramento funzionale dell'edificio oggetto dei lavori nell'ambito dei piani di razionalizzazione della rete scolastica comunale o sovracomunale, con allegato provvedimento;
 - j) verifica di vulnerabilità di cui al comma 2;
 - k) relazione illustrativa e documentazione dimostrativa del requisito di cui al successivo comma 3 lettera d);
 - l) provvedimento di inagibilità e sgombero dell'intero immobile, nel caso di cui alla lettera precedente;
 - m) relazione di calcolo della mancata convenienza tecnica e economica dell'intervento di adeguamento dell'edificio esistente nei casi di progetti di sostituzione edilizia per i quali essa è richiesta;
 - n) relazione analitica con cui si dimostra che l'edificio scolastico, in ragione del vincolo di interesse culturale (ai sensi del vigente decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42), non è adeguabile e che il livello di miglioramento raggiunto (se inferiore al 60%) è quello massimo ottenibile;
 - o) relazione analitica che illustra il calcolo degli utenti a cui è destinato e per i quali è dimensionato l'immobile, non già ospitati in altri edifici scolastici in uso; tale calcolo deve essere differenziato per ciascun livello di istruzione da ospitare nel manufatto e deve essere suddiviso per classi/sezioni d'infanzia. Tale relazione è integrata con una dichiarazione del R.U.P. che, con riferimento ai soli livelli di istruzione oggetto di intervento, indichi per ogni altro edificio scolastico presente sul territorio comunale, la relativa utenza distinta per singolo livello di istruzione.
 - p) relazione analitica e di dettaglio che illustra il dimensionamento delle superfici e dei volumi di progetto in relazione agli utenti interessati di cui alla lettera precedente;
 - q) nel caso di proposte progettuali di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 4 comma 3, relazione descrittiva delle esigenze scolastiche che si intendono soddisfare;
 - r) elaborati previsti dal vigente Codice dei contratti pubblici per il livello progettuale candidato;
 - s) quadro economico dell'intervento in cui i lavori di progetto devono essere altresì distinti nelle seguenti categorie:
 - opere strutturali, comprensive delle demolizioni e delle opere di finitura correlate;
 - opere di adeguamento impiantistico;
 - opere di adeguamento antincendio;
 - opere di adeguamento igienico-funzionale finalizzate all'agibilità
 - opere di sistemazione delle aree esterne e/o arredo urbano;
 - altre opere;
 - t) relazione esplicativa inerente al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi nella progettazione dell'intervento proposto (vigente decreto ministeriale 11 ottobre 2017 «Affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»), in cui è annotato l'esplicito rinvio

- alla documentazione progettuale contenente gli elementi dimostrativi di quanto dichiarato;
- u) relazione di sintesi relativa alla progettazione energetica (*qualora prevista*) dell'intervento comprendente almeno: a) Attestato di Prestazione Energetica (APE); b) Attestato di Qualificazione Energetico (AQE), con indicazione della classe energetica attesa; c) (*edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione rilevante*) sintesi relativa al rispetto degli obblighi di cui al vigente decreto legislativo 28 del 03/03/2011;
 - v) relazione contenente il dettaglio analitico del calcolo del massimo contributo concedibile ai sensi dell'articolo 11, con la dimostrazione tecnica della qualificazione edilizia dell'intervento di progetto (cfr. art. 3 T.U.E.). Tale relazione dovrà contenere gli schemi delle piante (e delle sezioni, laddove il parametro di riferimento è il volume) dei vari livelli, con evidenza grafica e distinta delle superfici considerate ai fini del calcolo.
 - w) eventuale relazione descrittiva delle attività di progettazione partecipata poste in essere, con relativa documentazione;
 - x) provvedimento amministrativo di approvazione del livello progettuale candidato;
 - y) rapporto conclusivo della verifica preventiva relativo al livello progettuale candidato;
 - z) provvedimento di validazione della progettazione, qualora necessario;
 - aa) relazione analitica riferita alla dimostrazione dei requisiti richiesti per l'assegnazione di tutti i punteggi parziali annotati dall'Ente nella dichiarazione di cui all'articolo 10 comma 7, in cui è annotato l'esplicito rinvio alla documentazione progettuale o amministrativa contenente gli elementi dimostrativi di quanto dichiarato;
 - bb) provvedimento di chiusura dell'immobile disposta dall'Autorità competente solo nel caso che tale provvedimento interessa l'intero edificio scolastico;
 - cc) cronoprogramma dei lavori, comprensivo di tutte le attività tecniche e amministrative necessarie a garantire il collaudo dell'intervento e l'utilizzo dell'immobile;
 - dd) documentazione amministrativa relativa alla possibile dismissione di altro edificio in locazione passiva;
 - ee) provvedimenti amministrativi previsti dalla legge per l'eventuale variante urbanistica dello strumento di pianificazione vigente. A tal fine, si chiarisce che: (i) nel caso di ricorso alla procedura semplificata di cui all'art. 19 del DPR 327/2001 è ritenuto sufficiente il provvedimento di adozione della variante urbanistica; (ii) nel caso di ricorso alla procedura di cui all'art. 10 della legge 412/1975 è necessario il provvedimento finale di approvazione della variante.
 - ff) provvedimenti amministrativi previsti dal Testo Unico degli espropri nel caso di acquisizione di aree oggetto di delocalizzazione dell'immobile.
2. La verifica di vulnerabilità strutturale dell'edificio scolastico esistente deve essere svolta in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme tecniche nel paragrafo dedicato alla "Valutazione della sicurezza" e deve essere costituita almeno dai seguenti elaborati:
- a) analisi storico critica del manufatto
 - b) grafici di rilievo architettonico e strutturale dell'edificio;
 - c) relazione geologica, geotecnica e di modellazione sismica del terreno;
 - d) relazione sui materiali comprensiva del piano delle indagini e delle prove effettuate sulla struttura dell'edificio e conseguente caratterizzazione meccanica dei materiali.
 - e) relazione di calcolo contenente l'analisi e la verifica della struttura esistente, con indicazione delle eventuali carenze e del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo stato limite di riferimento;
 - f) relazione di sintesi contenente gli esiti della valutazione esplicitati sia con riferimento alle azioni controllabili dall'uomo, sia a quelle non controllabili e il giudizio motivato di accettabilità dei risultati ottenuti.
3. La verifica di vulnerabilità non è richiesta nel caso di opere o lavori strutturali relativi a:
- a) interventi di nuova costruzione di cui alla lettera c) del precedente articolo 4;
 - b) ampliamenti di edifici scolastici esistenti di cui alla lettera d) del precedente articolo 4;



- c) interventi di sostituzione edilizia, per delocalizzazione in altro sito, di edifici scolastici esistenti, posizionati in zone a rischio idrogeologico molto elevato (R4) ed elevato (R3);
 - d) interventi di sostituzione edilizia di manufatti totalmente inagibili, ad oggi fatiscenti e da demolire. Si evidenzia che l'edificio è considerato fatiscente quando cade in rovina, non essendo quindi sufficiente, ai fini di interesse, l'inagibilità o lo stato di abbandono e degrado.
4. Gli Enti possono utilizzare le risultanze delle verifiche di vulnerabilità già redatte nel rispetto delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14/01/2008, fatta eccezione per quanto previsto dal precedente articolo 5 comma 4.

Art. 13 - Controlli

1. Il Beneficiario deve garantire alle strutture competenti della Regione e, se del caso, ai Ministeri competenti, ai Servizi ispettivi della Commissione, nonché a tutti gli organismi deputati allo svolgimento di controlli sull'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari, l'accesso a tutta la documentazione, amministrativa, tecnica e contabile, connessa all'operazione.
2. Il Beneficiario è, infine, tenuto a prestare la massima collaborazione nelle attività svolte dai soggetti incaricati dei controlli mettendo a disposizione proprio personale, fornendo le informazioni richieste e gli estratti o copia della documentazione probatoria afferente all'operazione.
3. Le verifiche non sollevano, in ogni caso, l'Ente attuatore dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
4. La Regione Campania rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con l'ente beneficiario.
5. La preventiva approvazione degli interventi ammessi a contributo e la successiva erogazione a seguito della verifica dell'avvenuta esecuzione non coinvolgono l'Amministrazione regionale nelle responsabilità specifiche di rispondenza degli stessi alle prescrizioni normative vigenti in materia di edilizia scolastica, approvazione dei progetti, affidamento ed esecuzione, direzione e collaudo di appalti di lavori, servizi e forniture, e dei relativi adeguamenti normativi, il cui rispetto deve essere attestato formalmente dai beneficiari dei contributi e rimane di esclusiva competenza degli stessi.
6. Gli amministratori e i funzionari degli enti beneficiari assumono diretta e solidale responsabilità nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei finanziamenti ottenuti, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico e si impegnano a mantenere la destinazione d'uso dell'edificio scolastico per un periodo minimo di 10 (dieci) anni dalla data di concessione del finanziamento.
7. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. sono sottoposte da parte della Regione ai controlli e verifiche e, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese, è disposta la decadenza dal beneficio e la conseguente esclusione dalla graduatoria.
8. In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione può procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate

Art. 14 - Revoca

1. Nel caso di finanziamenti concessi ai sensi del decreto interministeriale del 3 gennaio 2018, le cause di revoca sono indicate nell'articolo 4 del medesimo decreto e negli articoli del presente Avviso.
2. Nel caso di finanziamenti concessi ai sensi del POR Campania FESR 2014-2020, il contributo è soggetto a revoca qualora l'attuazione dell'intervento dovesse procedere in



sostanziale difformità dalle modalità, dai tempi indicati dal cronoprogramma redatto, dai contenuti, dalle finalità e dagli obblighi sanciti e prescritti dalla normativa comunitaria e nazionale applicabile, dalla Convenzione, dal POR Campania FESR 2014/2020 e dal Manuale di attuazione/gestione.

3. La revoca è disposta con atto dirigenziale.
4. Nei casi di revoca del contributo si provvede al recupero delle quote eventualmente erogate, maggiorandole degli interessi legali.
5. I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare al finanziamento ovvero alla realizzazione dell'intervento finanziato, devono darne tempestiva comunicazione mediante lettera trasmessa a mezzo pec. Le spese eventualmente sostenute restano a carico dell'ente beneficiario e, qualora sia stata già erogata parte del contributo, l'ente beneficiario è tenuto alla restituzione di tale somma.

Art. 15 - Norme di salvaguardia

1. La trasmissione della proposta progettuale non impegna la Regione a dare seguito alla realizzazione delle azioni proposte, né a corrispondere alcun indennizzo o rimborso ai soggetti richiedenti.
2. L'Amministrazione si riserva, altresì, di revocare o annullare la presente procedura, senza che i proponenti possano vantare alcuna pretesa.
3. La Regione rimane estranea a tutte le controversie e/o danni di qualunque natura che dovessero derivare dalla realizzazione dell'intervento finanziato, nonché dalle responsabilità specifiche di rispondenza dello stesso alle normative vigenti.
4. La Regione resta, altresì, estranea al riconoscimento di eventuali importi dovuti per interessi legali e moratori che dovessero maturare per eventuali ritardi tra la data della richiesta e la data di effettivo accreditamento dell'erogazione.
5. Fino all'adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, la Regione si riserva di revocare il presente Avviso senza che i soggetti partecipanti possano avanzare alcuna pretesa in merito alla proposta inoltrata.
6. Nulla è dovuto dalla Regione Campania, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai soggetti proponenti le cui proposte non dovessero risultare ammissibili.
7. Il presente Avviso non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1336 del cc., non è impegnativo per l'Amministrazione regionale e non è impegnativo per i soggetti che dovessero aderire.
8. Il recepimento delle proposte di intervento non costituirà in ogni caso approvazione della proposta progettuale, la cui effettiva attuabilità è condizionata alla positiva conclusione dell'intera procedura, nei limiti previsti dalla stessa. Su tutto il procedimento di formazione, approvazione e attuazione dell'iniziativa, sono fatte salve e impregiudicate le competenze e l'autonomia della Regione Campania.

Art. 16 - Informazioni Generali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali, regionali in materia **e alle FAQ già pubblicate relative alle annualità 2018 e 2019 e alle ulteriori FAQ che saranno pubblicate in riscontro alle richieste specifiche inoltrate dagli Enti interessati.**
2. La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative comunitarie e/o statali e/o regionali.
3. I dati contenuti nelle proposte presentate sono trattati secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.196/2003.
4. Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i.:
 - a. l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è: Regione Campania – Unità Operativa Dirigenziale "Edilizia Scolastica" della Direzione Generale per l'Istruzione, la



- Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania – Centro Direzionale di Napoli – Isola A6 – V piano - Dirigente Responsabile: ing. Roberta Santaniello - Dirigente della U.O.D.;
- b. il responsabile dell'Obiettivo Specifico 10.7 (R.O.S.): ing. Roberta Santaniello , email: roberta.santaniello@regione.campania.it;
 - c. il responsabile del procedimento: ing. Roberta Santaniello , email: roberta.santaniello@regione.campania.it
 - d. il responsabile della Posizione Organizzativa: ing. Michelino Zeoli, email michelino.zeoli@regione.campania.it, tel. 081/7966864 a cui è possibile rivolgersi per le necessarie informazioni;
 - e. Arch. Pasquale Manduca, email pasquale.manduca@regione.campania.it, a cui è possibile rivolgersi per le necessarie informazioni.
5. La modulistica, la documentazione e le informazioni relative al presente Avviso sono pubblicate sul sito istituzionale della Regione Campania al seguente indirizzo web: <http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/edilizia-scolastica>.